



Regolamento per lo svolgimento della prova finale e valutazione conclusiva per i corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

1. La prova finale di laurea

- 1.1. Il laureando prepara, presenta e discute di fronte alla commissione per gli esami di laurea un lavoro svolto in modo autonomo.
- 1.2. Il lavoro svolto deve essere documentato da un elaborato redatto in forma scritta.
- 1.3. Le attività relative alla prova finale possono svolgersi in una delle seguenti modalità:
 - a) approfondimento di un argomento sotto la guida di un docente;
 - b) approfondimento di un argomento sviluppato durante la partecipazione a stage presso aziende o enti privati o pubblici esterni all'Ateneo.
- 1.4. L'attività relativa alla prova finale corrisponde a 3 CFU comprensiva anche della preparazione dell'elaborato e della presentazione per l'esame di laurea.
- 1.5. Nel caso di attività svolta in collaborazione fra due laureandi e documentata con un solo elaborato a doppia firma l'impegno richiesto corrisponderà a 3 CFU per ciascun laureando.
- 1.6. Presentazione della domanda di ammissione all'esame di laurea.
 - a) Entro le scadenze previste annualmente dal dipartimento i laureandi presenteranno alla segreteria studenti domanda di ammissione all'esame di laurea sottoscritta dal relatore. Nella domanda dovrà comparire l'argomento attribuito sotto forma di titolo dell'elaborato della prova finale.
 - b) Ai fini dell'ammissione alla prova finale tutti i CFU del corso di laurea, al netto di quelli attribuiti per la prova finale, devono essere acquisiti entro le scadenze previste annualmente dal dipartimento.
- 1.7. Consegna dell'elaborato della prova finale di Laurea.
 - a) L'elaborato che documenta l'attività svolta dovrà essere consegnato dal laureando al relatore con congruo anticipo, in modo che quest'ultimo possa effettuare la valutazione del lavoro svolto. Tale valutazione sarà comunicata al presidente della commissione per gli esami di laurea prima della seduta o durante la seduta se il relatore fa parte della commissione stessa.
 - b) Una copia dell'elaborato sarà consegnata dal laureando al presidente della commissione per gli esami di laurea prima dell'inizio dei lavori della commissione di laurea.
 - c) L'elaborato della prova finale di laurea non costituisce documentazione da conservare agli atti del dipartimento.



2. Approfondimento di un argomento sotto la guida di un docente.

2.1. Attribuzione dell'argomento della prova finale da parte dei docenti.

- a) I docenti dell'ateneo afferenti al dipartimento o a un CCSA del dipartimento predispongono proposte di approfondimento di argomenti relativi ad insegnamenti di propria competenza eventualmente trasversali anche ad altri insegnamenti.
- b) Il laureando presenta domanda al docente di attribuirgli l'argomento da sviluppare per la prova finale. Nel caso di accettazione della domanda il docente assume il ruolo di relatore.
- c) Nel caso in cui il laureando non riesca a concordare l'attribuzione di un argomento per la sua prova finale, potrà presentare richiesta di attribuzione al presidente di CCSA che procederà d'ufficio all'attribuzione sia di un docente relatore sia dell'argomento di approfondimento per la prova finale.

3. Partecipazione a stage presso aziende o enti privati o pubblici esterni all'Ateneo.

3.1. Qualora il laureando abbia svolto uno stage presso aziende o enti privati o pubblici, con l'attribuzione del previsto numero di CFU, può chiedere al docente tutore dell'attività di stage di preparare la prova finale sotto forma di approfondimento di un tema affrontato nello stage. Il docente tutore che accetta la domanda assume il ruolo di relatore della prova finale di laurea.

3.2. I 3 CFU della prova finale sono aggiuntivi rispetto ai CFU dell'attività di stage curriculare. La sola prova finale non può includere attività di stage.

4. La votazione di laurea.

4.1. Nel caso di superamento dell'esame di laurea, la votazione di base si ottiene dalla conversione in centodecimi della media ponderata con il rispettivo peso in CFU dei voti registrati per le attività curricolari. Aggiungendo alla votazione base l'eventuale incremento stabilito dalla commissione non superiore a 7 (sette) centodecimi si ottiene il punteggio su cui formare il voto di laurea. Se tale punteggio è minore di 110 il voto di laurea coincide con l'arrotondamento all'intero più vicino del punteggio stesso, se il punteggio è maggiore o uguale a 110 il voto di laurea è 110/110.

4.2. L'incremento stabilito dalla commissione dovrà essere formulato sulla base dei seguenti elementi:

- la carriera degli studi valutata sulla base dei seguenti elementi: esperienza di studio all'estero, numero di lodi, premi e riconoscimenti. Fino a un massimo di 2 (due) centodecimi.
- La valutazione del relatore, le modalità con cui il candidato ha elaborato il tema propostogli nonché la sua capacità di esporre e discutere in sede d'esame il lavoro svolto per la prova finale: fino a un massimo di 4 (quattro) centodecimi.
- La conclusione degli studi nel rispetto dei tempi previsti dai regolamenti didattici (laurea in corso): 1 (uno) centodecimo.

4.3. La lode ha il significato di un particolare apprezzamento che la commissione attribuisce alla preparazione e maturità raggiunte dal laureando e per la sua carriera di studio. Nel caso in cui il punteggio di cui al punto 4.2 arrotondato all'intero più vicino sia maggiore di 110/110, la commissione con decisione unanime può assegnare la lode.

4.4. La votazione di laurea è assegnata dalla commissione per gli esami di laurea a prescindere dal numero di componenti effettivi della commissione stessa.



4.5. La commissione per gli esami di laurea delibera l'attribuzione della votazione di laurea in seduta riservata e provvede a rendere pubblico l'esito della prova finale.

5. Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal ciclo 2015/16.

